



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

14/7/2005

N. 100

**OGGETTO: APPROVAZIONE NORME PER LA CONCESSIONE IN USO DEL
TEATRINO DELLA PALESTRINA E DELLE AULE ATTIGUE DI
PROPRIETA' COMUNALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 16 dello Statuto Comunale prevede, al comma 1, che "Il Comune privilegia l'associazionismo come forma fondamentale ed elementare di aggregazione della propria comunità" e al comma 2, che "il Comune promuove e valorizza le varie forme di associazione e la loro partecipazione alle attività dell'Amministrazione locale riconoscendo il loro apporto per la formazione del tessuto sociale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale a seguito di attente considerazioni decide di rendere disponibile i locali del Teatrino nonché della Palestrina e delle aule attigue ubicate in Via Tamigi, 44, in modo che possano essere utilizzate da tutte le Associazioni aventi diritto, che intendano fare attività sociali per la comunità Fioranese;

CONSIDERATO che per l'utilizzo dei locali di cui in premessa si rendono necessarie norme che regolino le modalità d'uso degli stessi;

VISTA la proposta per la concessione in uso del teatrino della palestrina e delle aule attigue di proprietà comunale secondo l'allegato sub b), proposta dal competente ufficio Associazionismo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile Settore Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato sotto la lettera a) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le norme per la concessione in uso del teatrino, della palestrina e delle aule attigue di proprietà comunale situate in Via Tamigi, n° 44 secondo l'allegato al presente atto, denominato sub b), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva, con successiva votazione palese ed unanime, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

**NORME PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRINO DELLA PALESTRINA
E DELLE AULE ATTIGUE DI PROPRIETA' COMUNALE**

ART. 1 – Oggetto

Il Comune di Fiorano Modenese decide di rendere disponibile i locali di cui all'oggetto, e pertanto con le presenti norme disciplina le modalità d'uso del Teatrino nonché della Palestrina e delle aule attigue ubicate in Via Tamigi, 44.

ART. 2 – Individuazione aventi diritto

I locali di cui all'art. 1 possono essere concessi in uso ad associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 34 del 09/12/2002, e alle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 11/08/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgano attività continuativa e rivolta all'interesse della collettività del territorio comunale. Sono inoltre soggetti aventi diritto all'uso anche i sindacati, comitati e gli istituti scolastici del territorio.

La Giunta si riserva la facoltà di decidere le priorità rispetto alle quali viene formato il calendario per l'uso dei locali.

ART. 3 – Presentazione richiesta d'utilizzo

L'istanza per l'utilizzo continuativo annuale dei locali dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'Associazione che ne fa richiesta, su apposito modulo semplice predisposto dall'Amministrazione Comunale e presentato all'Ufficio Associazionismo dell'Ente, almeno entro la fine del mese di luglio.

Sarà comunque possibile richiedere l'utilizzo della struttura per attività saltuarie in ogni periodo dell'anno facendo richiesta presso l'ufficio Associazionismo, nel rispetto delle condizioni economiche per l'utilizzo stabilite da delibera di Giunta, e del calendario annuale già programmato.

L'autorizzazione all'uso, dopo la presentazione della richiesta, potrà essere ritirata previo versamento del deposito cauzionale in contanti come stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale con i provvedimenti di approvazione delle "rette e tariffe". L'incaricato comunale oltre a consegnare l'autorizzazione al richiedente, registrerà il nominativo della persona che ritira la chiave per il periodo di utilizzo; Al richiedente, responsabile dell'utilizzo, è fatto assoluto divieto di fornire le chiavi a persone non autorizzate o di utilizzare i locali in momenti e orari diversi da quelli richiesti.

Art. 4 – Utilizzo dei locali

I locali verranno concessi in uso per un periodo temporaneo limitatamente e specificamente per le fasce orarie indicate nell'apposita autorizzazione e in ogni modo la richiesta è valida al massimo per un periodo di un anno e va rinnovata annualmente. L'autorizzazione per l'utilizzo dei locali potrà essere revocata o sospesa per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità;

In caso di utilizzo da parte delle scuole, le singole classi richiedenti dovranno avere un operatore tecnico esperto di impianti stereofonici.

La fruizione dei locali da parte delle Associazioni è subordinata all'utilizzo scolastico che ha, pertanto, la priorità. Il richiedente è tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti richiesti dalla legislazione fiscale, tributaria e di pubblica sicurezza (permessi, autorizzazioni, diritti SIAE etc...) per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata fatta richiesta. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni tipo di responsabilità per eventuali inosservanze e/o mancati adempimenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi sul concessionario qualora fosse chiamata in causa in qualità di proprietario dei locali, anche trattenendo la quota di deposito cauzionale necessaria a fronte alle spese sostenute. Il legale rappresentante dell'Associazione o Circolo richiedente, nonché la persona fisica che ha sottoscritto la domanda è responsabile dei danni arrecati a terzi – persone, animali o cose - nel tempo in cui ha in uso i locali richiesti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale o patrimoniale per gli eventi e danni che dall'uso dei locali e dei servizi possono derivare sia per fatti dipendenti da atti di terzi, dolosi e/o colposi sia per cause fortuite o di forza maggiore.

Art. 5 – Materiale in uso

Eventuali modificazioni o allestimenti di infrastrutture nonché aggiunte tecniche agli impianti di amplificazione o luci non sono ammesse salvo accordo con l'Amministrazione.

Art. 6 – Obblighi del Concessionario

Il concessionario è tenuto a comunicare immediata notizia di danni arrecati ai locali e alle attrezzature in essi contenute, nonché delle disfunzioni che eventualmente abbia rilevato. Al termine delle iniziative per le quali sono concessi i locali, il concessionario è tenuto alla loro chiusura e, se dotati, all'attivazione dell'allarme anti-intrusione.

Il Concessionario è tenuto a riconsegnare i locali e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha presi in carico, puliti ordinati, liberi da ogni cosa di sua proprietà o di terzi.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi cassonetti posti all'esterno dei locali.

Qualora in seguito al sopralluogo siano rilevati danni di qualunque natura, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di trattenere il deposito cauzionale fino alla copertura delle spese di ripristino rimborsando la differenza. Il Teatrino è omologato, secondo le normative sulla sicurezza, per una capienza massima di n. 99 persone e quindi il richiedente s'impegna ad istituire apposito servizio d'ordine per mantenere il numero dei presenti al disotto di tale limite. I soggetti richiedenti che svolgono le loro attività all'interno dei locali mantengono la responsabilità civile e penale rispetto agli eventuali accadimenti accorsi durante lo svolgimento delle proprie iniziative e manifestazioni, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità, anche solidale, in ipotesi di eventuali richieste risarcitorie derivanti da fatti leciti o illeciti verificatesi durante le attività svolte.

Il concessionario nell'utilizzo dei locali deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia ed alle presenti norme comunali.

Art. 7 – Il Canone e il Deposito Cauzionale

L'utilizzo dei locali è subordinato al pagamento del canone stabilito annualmente dalla Giunta Comunale la quale con proprio provvedimento può inoltre deliberare la completa gratuità per motivi legati a scopi di natura sociale, nonché al deposito cauzionale anch'esso stabilito con provvedimento di Giunta.

Art. 8 – Revoca

L'autorizzazione o concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari, per esigenze di superiore interesse pubblico o qualora venga riscontrato che i locali utilizzati per attività diversa per i quali erano stati chiesti o quando l'utilizzo non rispetta le norme d'uso del presente Regolamento.